

Attuazione del Piano Regolatore Generale mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica nell'area denominata Ex tiro a volo, iscritta al Foglio 45 mappale 127 del vigente Catasto Fabbricati, nonché a tutela della sua fruizione pubblica



Art 1. (Finalità)

1. Scopo della presente legge è la salvaguardia e conservazione dell'area di pregio naturalistico che insiste sul terreno iscritto al vigente Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 45 mappale n. 127, nonché dell'immobile in essa rientrante e denominato Ex tiro a volo, mantenendone al contempo la fruizione pubblica e le sue caratteristiche di spazio pubblico per la cittadinanza.

Art 2. (Campo di applicazione)

1. La presente Legge si applica ai fini dell'attuazione delle norme di cui alla Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (Piano Regolatore Generale), alla Legge 14 dicembre 2017 n. 140 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie) ed alla Legge 16 novembre 1995 n. 126 (Legge quadro per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio della vegetazione e della flora) nell'area comunemente denominata Ex tiro a volo, situata nel Castello della Città di San Marino, in località Murata, di proprietà dell'Ecc.ma Camera, iscritta al vigente Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 45 mappale 127 e sulla quale insistono tre distinte zonizzazioni, zona a servizi, zona a verde attrezzato, zona a ristrutturazione edilizia ed urbanistica (R2 27 Murata), quest'ultima già destinata ad area a verde attrezzato a seguito dell'adozione di apposito Piano Particolareggiato.

2. Nello specifico, la presente Legge delinea gli orientamenti e le linee di indirizzo a supporto della fase di analisi, di studio, di elaborazione preliminare e propedeutica al fine di:

a) consentire alla Commissione per le Politiche Territoriali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge n. 140/2017, di definire le finalità e gli obiettivi cui il Piano Particolareggiato o la relativa variante deve rispondere mediante l'adozione di apposita delibera di orientamento;

b) consentire la redazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.140/2017, per dare attuazione agli interventi di urbanizzazione e di riqualificazione in conformità alle previsioni di PRG ed in accordo con gli orientamenti e le linee di indirizzo della presente Legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente Legge si applicano altresì ai fini di mantenere la funzione pubblica dell'area e la fruibilità da parte della cittadinanza.

Art. 3 (Funzioni ed attività ammesse)

1. Nel rispetto delle zonizzazioni di Piano Regolatore Generale previste per l'area denominata Ex tiro a volo e nell'ambito dei gruppi delle possibili funzioni e attività da insediare, mantenere o potenziare, sono da eleggere e privilegiare, così come classificate all'art. 83 della Legge n. 140/2017, le seguenti:

Gruppo G – funzione terziaria pubblica, attrezzature e servizi

G2) Attività didattiche del ciclo prescolare, primario, secondario e universitario.

G4) Attività culturali e ricreative.

G5) Verde attrezzato.

G6) Impianti sportivi locali, limitatamente alle attività sportive, anche a livello amatoriale, connesse con l'ambiente escludendo quelle attività che necessitano di specifici impianti che possano alterare la morfologia naturale del luogo o richiedano abbattimenti della vegetazione arborea tali da determinare aperture permanenti nella continuità della copertura esistente delle chiome.

G9) Parcheggi, strade e altre urbanizzazioni primarie, limitatamente alle esigenze delle attività dell'area.

Art. 4 (Fase preliminare di valutazione tecnica per l'individuazione delle attività e per l'avvio del procedimento urbanistico)

1. Le Segreterie di Stato con delega all'Istruzione, all'Università, agli Istituti Culturali, al Territorio e Ambiente, allo Sport, ai rapporti con le Giunte di Castello, mediante i rispettivi Dipartimenti e Uffici della Pubblica Amministrazione, incluso il Centro Naturalistico Sammarinese, nei modi ritenuti più opportuni ed eventualmente con il coinvolgimento dei soggetti interessati in rappresentanza della società civile e dell'associazionismo, individuano e caratterizzano le specifiche funzioni e attività da svolgersi nell'area, in ambiente chiuso o negli spazi aperti, rientranti tra quelle più generali di cui all'art. 3., compatibili con la realizzazione di un centro culturale polivalente, nonché per attività ricreative e sportive in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche naturalistiche dell'area, alle dimensioni attuali o previsionali degli edifici, nonché appropriate per soddisfare precise esigenze in determinati ambiti culturali, sociali, sportivi, ritenuti maggiormente meritevoli di attenzione e investimento.

2. Le Segreterie di Stato di cui al comma 1 comunicano congiuntamente alla Commissione per le Politiche Territoriali, gli esiti delle loro valutazioni ai fini dell'avvio del procedimento urbanistico di cui all'art. 8 comma 2 della Legge n. 140/2017 e richiamato all'art. 2 comma 2 della presente Legge.

Art. 5 (Gestione e manutenzione del bosco)

1. L'attuazione delle norme urbanistiche sull'intera area, indipendentemente dalle distinte zonizzazioni, in particolare la realizzazione del verde attrezzato, della viabilità interna e delle infrastrutture di servizio, non deve essere in contrasto con una gestione di tipo forestale del bosco già presente e non deve precludere il mantenimento della fisionomia naturale e della composizione floristica e specifica tipica della vegetazione spontanea arborea, arbustiva, erbacea tipica del bosco misto di latifoglie termofilo/mesofilo della fascia collinare dell'ambiente sub-mediterraneo, a dominanza o con presenza consociata di roverelle o cerro negli strati arboreo e arbustivo.

2. Gli individui arborei oggetto di passati rimboschimenti artificiali, quali distinte specie di conifere sempreverdi, sono tutelati, nel limite del possibile, a testimonianza del passato piano forestale generale effettuato nella prima metà del XX secolo a protezione delle pendici del Monte Titano.

3. A protezione del suolo, per contrastare l'erosione e favorire l'infiltrazione di acqua nel suolo per l'alimentazione delle falde acquifere sotterranee, a salvaguardia della biodiversità, la gestione del patrimonio arboreo e della vegetazione esistente si impronta con un programma di lungo periodo di durata pluridecennale atto a favorire l'evoluzione naturale della vegetazione spontanea, mediante:  
- l'adozione degli interventi forestali e selvicolturali adeguati o specifici per il trattamento dei boschi con prevalente funzione protettiva ovvero assimilabili alle fustaie o boschi disetanei a rinnovazione naturale (da seme), quindi assoggettati a tagli di curazione o saltuari, di diradamento, di sfoltimento, nel rispetto di parametri e indicatori afferenti all'ambito delle scienze forestali.

4. Le specie alloctone invasive e competitive nei confronti della vegetazione autoctona vanno, nel limite del possibile, contenute o rimosse.

5. Gli interventi di manutenzione del bosco possono rientrare nel programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 38 della Legge n. 126/1995.

#### Art. 6 (Gestione e manutenzione degli spazi aperti esistenti)

1. Gli spazi aperti esistenti situati nelle aree retrostanti gli edifici dell'Ex tiro a volo e della sala della Giunta del Castello della Città di San Marino che si affacciano direttamente sul crinale del Monte Titano, ad esclusione di eventuali porzioni oggetto di potenziale intervento edilizio sulla base di quanto stabilito dal Piano Particolareggiato, al fine di mantenere una copertura erbacea permanente, sono soggetti ad operazioni di falciatura periodica.
2. A tutela della biodiversità, degli insetti impollinatori e dell'entomofauna, per consentire fioriture scalari e il completamento dei cicli biologici, le operazioni di falciatura avvengono con turni periodici variabili e mantengono fasce di rispetto con vegetazione non falciata.

#### Art. 7 (Insediamento delle funzioni e delle attività)

1. Le funzioni ed attività ammesse si insediano mediante il recupero degli edifici e manufatti esistenti, nel rispetto, se del caso, delle norme di conservazione dei beni storici di cui alla Legge 10 Giugno 1919 N. 17.
2. Le funzioni ed attività ammesse si insediano altresì mediante la realizzazione di nuovi manufatti, ovvero mediante l'ampliamento dei manufatti esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Particolareggiato.

#### Art. 8 (Viabilità, parcheggi, agiamenti, aree pavimentate)

1. Sull'intera area la viabilità, le superfici adibite a parcheggio, agiamenti, aree pavimentate non devono, nei limiti del possibile, essere impermeabilizzate.

#### Art. 9 (Fruibilità pubblica)

1. L'intera area non potrà essere data in concessione per attività che ne limitino la libera fruizione della popolazione.

#### Art. 10 (Mantenimento dell'immobile dell'ex tiro a volo quale spazio pubblico polifunzionale)

1. L'immobile dell'Ex tiro a volo è vincolato all'utilizzo quale spazio pubblico polifunzionale per le esigenze associative, ricreative, culturali e di studio della popolazione.

#### Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

MARIA MADDALENA BEVITORI